

Atto costitutivo

Oggi, venerdì 10 febbraio 2006 presso La Baita, via Sassolungo, 20 a Moena tra i signori:

cognome	nome	Nato a	il	residente	Cod.fiscale
Tommasini	Enrico	Cavalese	01-02-60	Moena, Via Sassolungo, 22	TMMNRC60B01C372Z
Raffaelli	Stefano	Volano	08-01-63	Via Molini, 14 Nogaredo	RFFSFN63A08M113Y
Burlon	Angelo	Moena	09-7-65	Via S.Pellegrino	BRLNGL65L09F263Y
Defrancesco	Paolo	Cavalese	31-5-62	Via Bolzano, 16	DFRPLA62E31C372L
Chiocchetti	Fabio	Moena	24-6-53	Via Valsorda, 11 FORNO	CHCFBA53H24F263L
Defrancesco	Mauro	Cavalese	30-7-70	Moena Loewi, 52	DFRMRA70L30C372I
Dassala	Roberto	Cavalese	24-9-82	Loewi, 44	DSSRRT82P24C372H
Sommavilla	Denis	Moena	06-4-69	Largo Sommavilla, 13	SMMDNS69D07F263Y

Si è costituita, a sensi art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "La Grenz"

L'associazione ha sede legale in Via Sassolungo, 20 a Moena

La durata dell'associazione è illimitata

L'associazione si propone Attività Culturali come da allegato Statuto.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che condividano le finalità associative.

L'ordinamento interno è regolato dallo statuto e l'adesione all'associazione implica l'accettazione incondizionata degli accordi lì stabiliti.

L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto da cinque membri ed è legalmente rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio da un Presidente e, in caso di indisponibilità di questo, da un Vice Presidente. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile

Per espressa previsione statutaria e per concorde volontà degli intervenuti, viene deciso ad unanimità, di nominare per il primo triennio di attività:

il consiglio direttivo

Enrico Tommasini

Stefano Raffaelli

Fabio Chiocchetti

Defrancesco Paolo

Defrancesco Mauro

quale Presidente dell'associazione e del consiglio direttivo

il revisore Dott.ssa Nicoletta Macciocu

il collegio dei probiviri

Angelo Burlon

Roberto Dassala

Denis Sommavilla



per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento allo statuto, al regolamento interno di attuazione ed alle norme in materia di associazioni.

Tommasini Enrico
 Raffaelli Stefano
 Burlon Angelo
 Defrancesco Paolo
 Chiocchetti Fabio
 Defrancesco Mauro
 Dassala Roberto
 Somnavilla Denis

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names on the left]

REGISTRATO A CAVALESE

Add. **14 FEB. 2006** al N. 178 Serie 3 riscossi € 172,13

(EURO Centosettentadue 1/3)

di cui € per imposta ipotecaria

pagamento in data **14 FEB. 2006** a/c. 02059 CAB. 34600



II DIRETTORE
 (Edelella Rag. Franco)

[Handwritten signature in black ink]

310400
 -RINZ
 380
 101975
 5101

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE DI CULTURA E MUSICA

“La Grenz”

Art. 1. - E' costituita l'Associazione di cultura e musica “LA GRENZ” con sede in Moena (TN), via Sassolungo, 20 - libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchè del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale e artistica in genere, nel mondo giovanile e non, costituendo un luogo di incontro e di aggregazione per la fruizione e la produzione della musica nelle sue diverse espressioni, in particolare quelle riferite ai vari generi che si possono identificare nella musica cosiddetta "contemporanea" (pop, jazz, folk, rock, world, etnica, elettronica ecc.), privilegiando e promuovendo forme e produzioni di significativo valore artistico ed espressivo.
- stimolare e favorire l'incontro, il confronto e l'interazione tra varie discipline, creando occasioni di contatto tra musica, danza, teatro, cinema, letteratura.
- favorire il confronto tra culture e tradizioni musicali diverse, come momento di conoscenza e di dialogo tra i popoli, nel segno del rispetto per la diversità e del reciproco arricchimento culturale, sociale e umano;
- stimolare la produzione musicale in lingua ladina, per favorire la partecipazione delle specificità linguistiche locali alle forme musicali contemporanee;
- sostenere la costituzione di gruppi musicali spontanei, amatoriali e semi-professionisti, favorendo il contatto fra musicisti e appassionati, stimolando la ricerca e la sperimentazione, e offrendo assistenza tecnica e organizzativa;
- favorire la collaborazione con enti ed associazioni, in particolare delle valli di Fassa e Fiemme, per sviluppare e divulgare la cultura musicale, letteraria ed artistica sul territorio, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile della collettività;
- offrire ad educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale l'occasione e gli strumenti per trasmettere l'interesse per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.

Art. 3. - L'Associazione per il raggiungimento dei propri fini intende:

- attrezzare e gestire un locale aperto ai soci per riunioni conviviali, audizioni, proiezioni, performance musicali e stage di formazione, da utilizzare anche come sala prove per gruppi o singoli associati, e da mettere altresì a disposizione di enti e associazioni per incontri culturali, presentazioni di libri, eventi musicali ed artistici;
Le modalità di utilizzo della sede e delle attrezzature sono stabilite dall'apposito Regolamento.
- organizzare concerti, lezioni-concerto, presentazioni ed eventi sul territorio per favorire la divulgazione della cultura musicale in particolare nelle valli di Fassa e Fiemme;
- attivare corsi di formazione e aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni e gruppi di studio e di ricerca;

- 
- promuovere iniziative editoriali per la diffusione di produzioni musicali, anche attraverso i nuovi mezzi multimediali e siti internet.

Art. 4. - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Benché suddivisi nelle seguenti categorie, tutti i soci hanno stessi diritti e doveri.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare la quota annuale, o per frazione di anno, ordinaria, secondo il Regolamento;
- soci sostenitori: persone o enti che verseranno una quota annuale superiore a quella ordinaria;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che accettano la nomina offerta dal Consiglio Direttivo con esonero dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad ha carattere annuale.

Art. 5. - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo e diventa effettiva con il versamento della quota annuale.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo interverrà come da regolamento.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea su quanto all'ordine del giorno ad esempio per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono redatti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Entrambi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.



Art. 11. – L'assemblea dei soci è sovrana delle decisioni dell'associazione e costituisce il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La presenza per delega non è prevista.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole dei 2/3 dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, nominando il Presidente e demandando la nomina delle cariche interne al Consiglio Direttivo;
- nomina il Revisore dei Conti e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri che devono essere tutti soci.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni dalla nomina. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione.

Si riunisce in media 2 volte all'anno e può essere convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Ph. Doc.*
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, con facoltà di delegare tali funzioni al Segretario/Tesoriere, scelto fra i membri del Consiglio direttivo.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. L'incarico ha durata triennale. Il revisore dei conti può essere nominato fra i non soci.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione e sui ricorsi dei soci.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite ma non onerose. Ai mandatari compete solo il rimborso delle spese vive coerenti all'incarico regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Gene M.M. Calmo

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO A CAVALESE

14 FEB. 2006 il N° 178 s. 3

Liquidate Lire gratis



IL CAPO UFFICIO

free

Ph. Doc.
Gene M.M. Calmo